



ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DEI PIANI LOCALI PER LA DOMICILIARITA'

I Piani Locali per la Domiciliarità predisposti dalle Conferenze dei Sindaci, ai sensi della DGR n. 39/2006 sono sottoposti al visto di congruità regionale, al fine di:

- garantire a tutti i cittadini della Regione un livello minimo e omogeneo di offerta di servizi di promozione e di sostegno della domiciliarità delle persone in condizioni di fragilità o di non autosufficienza;
- assicurare la definizione, a livello locale, dei sistemi di responsabilità, di valutazione del bisogno, di presa in carico nelle attività promozionali e preventive, nelle situazioni di evoluzione/involuzione e nelle situazioni di grave non autonomia.

In considerazione di ciò, la valutazione di congruità delle proposte di PLD si esprime sugli elementi di contenuti di seguito illustrati.

1. Attivazione dello sportello integrato

Il PLD deve contenere uno specifico punto dedicato agli sportelli integrati, che preveda:

- l'attivazione di almeno uno sportello per ambito distrettuale;
- l'individuazione:
 - o degli enti che assumono la competenza di garantirne il funzionamento;
 - o delle risorse dedicate (personale, sedi, attrezzature informatiche, collegamento on line con i servizi del sistema della domiciliarità sia dei Comuni che dell'Azienda ULSS);
 - o delle modalità di copertura dei costi di funzionamento;
 - o delle funzioni assicurate (informazioni agli utenti, orientamento ai servizi e alle prestazioni, raccolta e inoltro delle domande di accesso ai servizi), tenendo conto sia dell'area della domiciliarità che dell'area della disabilità (DGR n. 1859/2006).

Il PLD può prevedere che le funzioni di sportello integrato siano svolte da servizi già esistenti presso i Comuni e/o presso l'Azienda ULSS, facilmente accessibili agli utenti.

Per le aree territoriali sprovviste dello sportello integrato alla data di avvio del PLD (1.1.2007), il PLD deve prevederne le modalità e la tempistica di realizzazione entro un determinato arco temporale.

2. Individuazione degli enti di competenza per le diverse attività previste nel PLD

Il PLD deve contenere l'individuazione degli enti competenti ad assicurare il funzionamento delle diverse attività previste nel PLD, distintamente per:

- funzione di servizio sociale professionale;
- attività di promozione della domiciliarità;
- assistenza domiciliare di tipo socio-assistenziale (posto che quella sanitaria è di competenza dell'Azienda ULSS);
- assegni di cura: raccolta delle domande, valutazione del bisogno, trasmissione telematica delle domande di assegno di cura ed erogazione dei relativi benefici;
- contributi straordinari o temporanei;
- interventi di sollievo.

Tale individuazione deve essere fatta Comune per Comune, in modo da garantire la copertura su tutto il territorio dell'ULSS.

Per le aree territoriali sprovviste di uno o più dei servizi sopra elencati alla data di avvio del PLD (1.1.2007), il PLD deve prevederne le modalità e la tempistica di realizzazione entro un determinato arco temporale.

3. Criteri per i regolamenti del servizio di assistenza domiciliare

Il PLD deve contenere i criteri che orientano i Comuni nell'adozione dei propri regolamenti del servizio di assistenza domiciliare, tenendo conto anche dell'area della disabilità (DGR 1859/2006), con particolare riguardo ai criteri relativi a:

- requisiti di accesso e di priorità d'accesso al servizio;
- compartecipazione dell'utenza al costo del servizio sulla base della situazione economica familiare;
- standard di personale dedicato, per qualifica professionale;
- individuazione degli interventi e delle prestazioni che rientrano nel servizio di assistenza domiciliare;
- indicatori e metodi di verifica e valutazione dei risultati.

Il PLD indica il termine entro il quale i Comuni si impegnano ad adeguare, ove necessario, i propri regolamenti del servizio, nonché gli impegni che vengono assunti per perseguire l'obiettivo, qualora non fosse già raggiunto, di disporre di personale secondo lo standard indicato al punto 7.B del documento della DGR n. 39/2006.

4. Modalità organizzative e gestionali dell'assistenza domiciliare integrata

Per il servizio di ADI, nelle cui attività si integrano interventi socio-assistenziali di competenza dei Comuni e interventi sanitari di competenza dell'Azienda ULSS, tenuto conto delle vigenti indicazioni regionali sull'argomento, il PLD indica:

- le procedure di accesso, di valutazione del bisogno e di definizione del progetto individualizzato di assistenza, rispetto alle diverse forme di ADI;
- gli interventi e le prestazioni che rientrano nell'ADI e l'ente cui competono;
- le modalità di erogazione dei servizi;
- gli indicatori e i metodi di verifica e valutazione dei risultati;
- le risorse umane che ogni ente mette a disposizione, per qualifica professionale, in modo da garantire la copertura su tutto il territorio di ULSS;
- le modalità, i tempi e gli impegni dei singoli enti per il perseguimento dell'obiettivo di raggiungere:
 - o il 2% (utenti ADI delle prestazioni comunali / popolazione ultrasessantacinquenne) quale indicatore di copertura assistenziale;
 - o lo standard compreso tra 1 a 14 e 1 a 6, nell'unità di tempo, nel rapporto operatore socio-sanitario / utente.

5. Quote a carico dell'utenza del servizio di telesoccorso e telecontrollo

In maniera uniforme per i cittadini di tutto il territorio di ULSS, il PLD precisa le quote a carico degli utenti del servizio di telesoccorso e telecontrollo, espresse in termini percentuali sul costo del servizio, preso atto dell'indicazione della DGR 39/2006 per cui sono esentati dal pagamento della quota gli utenti il cui ISEE familiare è inferiore a € 14.100,00, calcolato sui redditi 2004, incrementato per gli anni successivi dell'indice ISTAT della variazione annua del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.

6. Risorse e standard attesi per la valutazione dei bisogni

Il PLD stabilisce le risorse da destinare in maniera vincolata alla funzione di valutazione multidimensionale, di presa in carico e di verifica dei progetti personalizzati; precisa inoltre gli standard attesi relativi ai tempi della valutazione da parte dell'UVMD.

Qualora non fosse già dettagliato in sede di PLD, lo stesso PLD può prevedere il termine entro il quale ogni Ente partecipante all'attuazione del PLD definisce le proprie risorse professionali incaricate di rappresentare l'Ente e di assumere impegni a suo nome nei diversi momenti e sedi valutativi.

7. Azioni previste per lo sviluppo del sistema informativo

Il PLD specifica le azioni da intraprendere a livello locale affinché vengano perseguiti gli obiettivi del sistema informativo della domiciliarità indicati al punto 9 del documento di cui alla DGR 39/2006, previa ricognizione della situazione esistente. In relazione a ciò, il PLD individua i soggetti cui è assegnata la funzione informativa, i tempi previsti per la realizzazione delle azioni indicate e le risorse destinate allo scopo.

8. Risultati attesi e interventi previsti

Il PLD deve contenere una specifica sezione illustrativa dei risultati attesi dall'attuazione del PLD e degli interventi previsti per il conseguimento di tali risultati, anche riepilogativa di quanto descritto nei punti precedenti.

Il set minimo di indicatori di risultato è riportato al punto 10 del documento di cui alla DGR 39/2006.

I risultati attesi vanno espressi in forma qualitativa e quantitativa, in rapporto alla situazione rilevata al momento dell'elaborazione del piano stesso, precisando i metodi e l'unità di tempo per la rilevazione dei risultati che saranno effettivamente conseguiti.

9. Riparto percentuale delle risorse finanziarie regionali

Il PLD deve contenere il riparto delle risorse regionali, su base ULSS e relativo all'anno 2007, espresso in forma percentuale, che contempli almeno le voci di cui al punto 11 del documento della DGR 39/2006, nel rispetto dei limiti minimi ivi indicati.

Il PLD può prevedere che tale riparto percentuale valga anche per gli anni 2008 e 2009, oppure che sia sottoposto a specifica verifica, riformulazione ed approvazione annuale da parte della Conferenza dei Sindaci.

10. Risorse umane e finanziarie dei singoli enti

Il PLD deve contenere una sezione riepilogativa delle risorse umane e finanziarie che i singoli enti partecipanti all'attuazione del piano stesso si impegnano a mettere a disposizione.